



SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
www.sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

Prot.2582/24.AN.1.Sal

9 GIUGNO 2005

**CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE P.S.
Dott. Giovanni DE GENNARO**

R O M A

e, p.c.

**MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
R O M A**

Oggetto: Art. 42 bis D.Lgs. 151/01 - Tutela della maternità.
Assegnazione temporanea - Limiti temporali.

L'art. 3, co. 105, della legge 24 dicembre 2003, n. 305 (Finanziaria per l'anno 2004) ha introdotto l'art. 42 bis in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, di cui al D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, afferente l'assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle PP.AA.

Sono altrettanto note le sentenze del TAR Marche e TAR Friuli Venezia Giulia, giurisdizioni adite dal SAP.

Quest'ultimo TAR si è recentemente espresso anche in sede di giurisdizione generale esclusiva di legittimità asseverando che l'art. 42 bis del D.Lgs. 151/01 trova applicazione anche nei riguardi degli appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze Armate, nei limiti e nei modi previsti dalla predetta norma.

Tra i limiti previsti dalla disposizione in argomento vi è quello dell'età del figlio minore che non può superare gli anni tre.



SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
www.sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

Tuttavia, persino nel contesto dello stesso Ministero dell'Interno si vive una compressione irragionevole dei diritti del personale di Polizia.

Un'impiegata civile di codesto Ministero, in servizio presso la Questura di Vibo Valentia, ha infatti fruito del beneficio in parola oltre il terzo anno di vita del bambino.

Al riguardo lo stesso Ministero ha posto un quesito al Dipartimento della Funzione Pubblica, il quale, con parere n. 192/2004, ha riferito che: **... il limite d'età (figli al di sotto dei tre anni), stabilito dalla disposizione, è il requisito soggettivo che dà diritto al beneficio, determinandone l'arco temporale entro il quale va fatta la richiesta e non il limite entro cui deve necessariamente concludersi l'assegnazione provvisoria.**

L'espressione utilizzata dal legislatore "per un periodo complessivo non superiore a tre anni" definisce, pertanto, la durata massima (tre anni) dell'agevolazione, senza alcun riferimento all'età dei minori.

Non sto qui a sottolineare le motivazioni di fondo che hanno portato il SAP a criticare la sistematica compressione dei diritti delle donne poliziotto.

Ma credo che questo Sindacato abbia diritto ad ottenere almeno una risposta su tali tempi cruciali della vita sociale non solo all'interno della polizia.

Con i più distinti saluti.

Il Segretario Generale

- Filippo Saltamartini -



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

557/RS/01/137/ 2813

Roma, 27 settembre 2005

OGGETTO: Art. 42 bis DLgs. 151/01 – Tutela della maternità. Assegnazione temporanea. Limiti temporali.

ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP

ROMA

Si fa riferimento alle recenti intese telefoniche in merito alla problematica sollevata sull'applicabilità al personale della Polizia di Stato dell'istituto dell'assegnazione temporanea ex art.42 bis DLgs. 151/01, così come modificato dalla Legge Finanziaria per il 2004.

Al riguardo si informa che il Dipartimento della Funzione Pubblica – interessato in merito direttamente da codesta Segreteria Generale - ha richiesto in data 15 settembre u.s. il parere e le eventuali osservazioni di questo Dipartimento .

Non si mancherà di fornire elementi di aggiornamento appena possibile.

Il Direttore dell'Ufficio
Monetti



SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
www.sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

Prot.2582/24.AN.1.Sal

9 GIUGNO 2005

**CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE P.S.
Dott. Giovanni DE GENNARO**

R O M A

e, p.c.

**MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
R O M A**

Oggetto: Art. 42 bis D.Lgs. 151/01 – Tutela della maternità.
Assegnazione temporanea – Limiti temporali.

L'art. 3, co. 105, della legge 24 dicembre 2003, n. 305 (Finanziaria per l'anno 2004) ha introdotto l'art. 42 bis in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, di cui al D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, afferente l'assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle PP.AA.

Sono altrettanto note le sentenze del TAR Marche e TAR Friuli Venezia Giulia, giurisdizioni adite dal SAP.

Quest'ultimo TAR si è recentemente espresso anche in sede di giurisdizione generale esclusiva di legittimità asseverando che l'art. 42 bis del D.Lgs. 151/01 trova applicazione anche nei riguardi degli appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze Armate, nei limiti e nei modi previsti dalla predetta norma.

Tra i limiti previsti dalla disposizione in argomento vi è quello dell'età del figlio minore che non può superare gli anni tre.



SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
www.sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

Tuttavia, persino nel contesto dello stesso Ministero dell'Interno si vive una compressione irragionevole dei diritti del personale di Polizia.

Un'impiegata civile di codesto Ministero, in servizio presso la Questura di Vibo Valentia, ha infatti fruito del beneficio in parola oltre il terzo anno di vita del bambino.

Al riguardo lo stesso Ministero ha posto un quesito al Dipartimento della Funzione Pubblica, il quale, con parere n. 192/2004, ha riferito che: **... il limite d'età (figli al di sotto dei tre anni), stabilito dalla disposizione, è il requisito soggettivo che dà diritto al beneficio, determinandone l'arco temporale entro il quale va fatta la richiesta e non il limite entro cui deve necessariamente concludersi l'assegnazione provvisoria.**

L'espressione utilizzata dal legislatore "per un periodo complessivo non superiore a tre anni" definisce, pertanto, la durata massima (tre anni) dell'agevolazione, senza alcun riferimento all'età dei minori.

Non sto qui a sottolineare le motivazioni di fondo che hanno portato il SAP a criticare la sistematica compressione dei diritti delle donne poliziotto.

Ma credo che questo Sindacato abbia diritto ad ottenere almeno una risposta su tali tempi cruciali della vita sociale non solo all'interno della polizia.

Con i più distinti saluti.

Il Segretario Generale

- Filippo Saltamartini -

Diritto alla Maternità per le Poliziotte: il Governo risponde alla Camera

18 maggio 2005 - In materia di assegnazione temporanea delle lavoratrici madri della Polizia di Stato non esiste una giurisprudenza consolidata e l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza attende un parere di merito del Consiglio di Stato o un provvedimento legislativo che preveda una modifica dell'articolo 42-*bis* del decreto legislativo n. 151/2001. E' quanto ha affermato oggi alla Camera dei Deputati il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Carlo Giovanardi, rispondendo ad una interrogazione scritta presentata dall'onorevole Anna Maria Leone al Ministro Pisanu. Interrogazione che il **Sap** aveva fortemente sollecitato. Presto, su questo sito internet, sarà disponibile il testo integrale della risposta del Governo e anche il filmato video della seduta della Camera. Una risposta che, naturalmente, non soddisfa il Sindacato Autonomo di Polizia che valuterà tutte le azioni conseguenti.

Di seguito, pubblichiamo il testo della interrogazione elaborata dall'on. Leone. Un sentito grazie per la preziosa collaborazione anche alla dott.ssa Silvia Marchetti.

ANNA MARIA LEONE. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

la tutela della maternità trova riscontro in una serie di disposizioni costituzionali, in particolare nell'articolo 29 in materia di famiglia, nell'articolo 2 relativo ai diritti della personalità e nell'articolo 3, che pone il divieto di discriminazione ed il principio di eguaglianza e di pari dignità sociale;

a migliaia di lavoratrici appartenenti alla polizia di Stato è negata l'assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche, prevista dall'articolo 42-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, approvato con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

la norma in questione stabilisce che: «1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione, nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. 2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione»; l'amministrazione di pubblica sicurezza ha negato questo diritto ai richiedenti, sostenendo che questa legge non si applica alla polizia;

i richiedenti, tramite le loro associazioni sindacali, si sono rivolti a diversi tribunali amministrativi regionali, che in punto di legittimità hanno annullato le determinazioni ministeriali;

i giudici amministrativi hanno sostenuto che la legge non contiene limitazioni che tendono ad escludere le agenti di polizia;

l'amministrazione di pubblica sicurezza, avvalendosi dei limiti previsti nella tutela giurisdizionale degli interessi legittimi, continua a non osservare le sentenze dei tribunali amministrativi -:

quali iniziative intenda adottare affinché le disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità vengano applicate anche alle lavoratrici dipendenti della polizia, in modo certo e nel rispetto dei principi costituzionali.

(3-04532)

(17 maggio 2005)

Camera dei Deputati

Legislatura 14
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE : 5/04549presentata da **GUERZONI ROBERTO** il 30/06/2005 nella seduta numero 648Stato iter : **CONCLUSO** il 30/06/2005

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
CORDONI ELENA EMMA	DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO	30/06/2005
MOTTA CARMEN	DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO	30/06/2005
TRUPIA LALLA	DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO	30/06/2005

Assegnato alla commissione :

XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

Ministero destinatario :

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - FUNZIONE PUBBLICA

Attuale delegato a rispondere

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - FUNZIONE PUBBLICA , data delega 30/06/2005

Partecipanti alle fasi dell'iter:

RINUNCIA ILLUSTRAZIONE

GUERZONI ROBERTO	DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO	30/06/2005
------------------	---------------------------------	------------

RISPOSTA GOVERNO

SAPORITO LEARCO	SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	30/06/2005
-----------------	--	------------

REPLICA

GUERZONI ROBERTO	DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO	30/06/2005
------------------	---------------------------------	------------

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

DISCUSSIONE IL 30/06/2005

SVOLTO IL 30/06/2005

CONCLUSO IL 30/06/2005

TESTO ATTO

Atto Camera

**Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-04549
presentata da ROBERTO GUERZONI giovedì 30 giugno 2005 nella seduta n.648**

GUERZONI, CORDONI, MOTTA e TRUPIA. - *Al Ministro per la funzione pubblica.* - Per sapere - premesso che:

l'articolo 42-*bis* del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53», aggiunto dall'articolo 3, comma 105, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) prevede che il genitore di figli minori fino a tre anni, dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni, possa essere assegnato, a richiesta, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore svolge la propria attività lavorativa, qualora vi sia un posto vacante e la medesima posizione retributiva, previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione;

il Ministero dell'interno, in risposta ad una richiesta di chiarimenti avanzata da alcuni sindacati, in merito all'applicazione dell'articolo 42-*bis* sopra citato al personale della Polizia di Stato, in data 25 febbraio 2004 ha reso noto che la disposizione in oggetto non si applica alle agenti e agli agenti di Polizia;

alcuni ricorsi presentati presso i Tribunali Amministrativi Regionali si sono conclusi con la sospensiva del provvedimento ministeriale, ma a tutt'oggi non risulta che al personale della Polizia venga applicato quanto disposto dall'articolo 42-*bis* del decreto legislativo n. 151 del 2001 -:

se non ritenga che la norma prevista dall'articolo 42-*bis* del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 relativa all'assegnazione temporanea dei dipendenti pubblici genitori di figli minori di tre anni, debba intendersi anche riferita anche al personale delle Amministrazioni speciali, quali la Polizia di Stato, per rispettare il principio universale della tutela della maternità e paternità e non creare disparità di trattamento tra lavoratrici e lavoratrici.(5-04549)

CAMPA. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:
a quanto risulta all'interrogante l'Amministrazione della pubblica sicurezza si rifiuta di applicare l'articolo 42-*bis* del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, introdotto dalla legge 24 dicembre 2003 n. 350, che prevede che «il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, può essere assegnato a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva, e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda; il rifiuto di riconoscere tale diritto al personale della polizia di Stato è stato motivato da considerazioni che appaiono all'interrogante difficilmente condivisibili e da una discutibile interpretazione della normativa secondo la quale il provvedimento sarebbe valido solamente nelle assegnazioni ad altre Amministrazioni e non nelle assegnazioni ad una sede diversa dalla medesima Amministrazione;

in seguito a successivi interventi, nella passata legislatura, il 30 giugno 2005, il sottosegretario Saporito in Commissione XI Lavoro, precisò che la citata norma posta a tutela dell'infanzia, della maternità e della famiglia ha valore anche per gli agenti di polizia. Un atto importante che avrebbe dovuto definire il problema anche perché sottolineava un principio costituzionale -:

se non intenda porre fine a questa grave sperequazione che danneggia gravemente una categoria di servitori dello Stato, dando precise istruzioni per la doverosa applicazione dell'articolo 42-*bis* decreto legislativo n. 151 del 2001, anche nei confronti del personale della polizia di Stato, considerato che così facendo, il Governo attuerebbe una politica concreta a favore della famiglia, passando finalmente dalle enunciazioni dei principi alla concretezza dei fatti.

(4-00547)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Comitato per le Pari Opportunità

Prot. n. /CPO/2006/

Roma,

OGGETTO: Art. 42 bis del d. leg.vo 26 marzo 2001, n. 151, aggiunto dall'art. 3, comma 105, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Applicabilità al personale della Polizia di Stato.

ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEDE

Allegati 3

Come è noto, la norma in oggetto prevede che il genitore con figli di età inferiore a tre anni, dipendente da pubbliche amministrazioni, possa essere assegnato, a richiesta e per un periodo complessivamente superiore a tre anni, in una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa. Il beneficio è subordinato all'esistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva, e al previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione.

Il Dipartimento della pubblica sicurezza ha, sino ad ora, ritenuto che tale disposizione non sia applicabile al personale della Polizia di Stato, in quanto essa, facendo espresso riferimento alle amministrazioni "di provenienza e di destinazione", consentirebbe esclusivamente una mobilità "esterna", che è invece espressamente vietata dall'ordinamento speciale degli appartenenti alla Polizia di Stato.

Pertanto, alcuni dipendenti a cui era stato notificato il rigetto della loro istanza per l'applicazione del beneficio in parola hanno adito diversi Tribunali Amministrativi Regionali, ottenendo in più casi ordinanze incidentali di sospensione del provvedimento. I TAR che hanno deciso in tal senso hanno evidenziato che il d. leg.vo n. 151 del 2001, agli articoli 9 e 10, detta



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Comitato per le Pari Opportunità

disposizioni a tutela della maternità per il personale femminile delle Forze di Polizia a ordinamento civile e delle Forze Armate, per cui è senz'altro applicabile al personale della Polizia di Stato. Inoltre, se la norma in questione consente una mobilità "esterna", a maggior ragione si deve ritenere consentita quella "interna".

Contra, il Consiglio di Stato - Sezione Consultiva, nell'esprimere il parere di competenza su due ricorsi straordinari al Capo dello Stato nella stessa materia, ha condiviso le tesi dell'Amministrazione, evidenziando come per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile sia previsto un beneficio corrispondente, ossia quello dell'aggregazione temporanea ad altre sedi, di cui all'art. 7 del DPR 16 marzo 1999, n. 254, per il quale detto personale può ottenere, a domanda, l'assegnazione temporanea, anche in soprannumero, ad altra sede di servizio, per eccezionali motivi di carattere personale e familiare (all. 1).

L'equiparazione dei due istituti non sembra, peraltro, assoluta, sia in termini di gerarchia delle fonti (l'art. 42 bis è stato aggiunto al d. leg.vo n. 151/2001 con una norma di legge, l'art. 7 citato è contenuto in un DPR recettivo di un contratto di lavoro), sia, soprattutto, con riguardo alla sfera di tutela delle due disposizioni. La prima di esse, infatti, una prende in considerazione le esigenze del bambino nei primi tre anni di vita, mentre l'altra è riservata a casi "eccezionali" - quale non può considerarsi la maternità, e nemmeno la lontananza dall'altro coniuge per motivi di lavoro -, nella cui valutazione l'amministrazione mantiene un ampio margine di discrezionalità.

Non va poi ignorato che il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, tra il 2003 e il 2004, ha sollevato più volte eccezione di costituzionalità del decreto legislativo n. 151/2001 (all. 3).

Nemmeno può essere ignorato l'impegno assunto dal Ministro per i rapporti con il Parlamento il 17 maggio 2005, nel rispondere ad una interrogazione parlamentare sull'argomento. Dopo avere rappresentato che l'Amministrazione attende il consolidarsi di una giurisprudenza nel merito, infatti, lo stesso Ministro ha concluso assicurando la massima attenzione del Governo in merito all'evolversi delle questioni interpretative in tale materia, «nel senso che o il Consiglio di Stato riconosce che nel Decreto Legislativo e nell'interpretazione di quel decreto legislativo si aprono possibilità di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Comitato per le Pari Opportunità

applicazione di questa normativa anche ai lavoratori e alle lavoratrici della Polizia, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza oppure, se il Consiglio di Stato stabilisce che la normativa vigente non è sufficiente per arrivare a quel risultato, sarà necessario l'intervento del Parlamento attraverso una novella legislativa che preveda anche per i Carabinieri, per la Polizia e per la Guardia di Finanza la possibilità di usare questo strumento.» (all. 3).

Ciò premesso, questo Comitato rappresenta che perché si formi sull'argomento una giurisprudenza consolidata, ovvero si giunga ad una pronuncia della Corte Costituzionale, dovrà trascorrere un periodo di tempo eccessivamente lungo, durante il quale il personale di polizia continuerà a non poter fruire di un beneficio goduto da tutti gli altri pubblici dipendenti.

Ritiene pertanto doveroso segnalare l'opportunità che il Governo, avendo riconosciuto che la materia è di grande rilevanza costituzionale, si faccia sin da ora parte diligente per l'approvazione di una normativa *ad hoc*.

È appena il caso di evidenziare che tale iniziativa sarebbe nell'interesse, oltre che dei dipendenti, delle stesse amministrazioni di appartenenza. Infatti, sia che la giurisprudenza si consolidi nel senso auspicato, sia che intervenga in merito una dichiarazione di illegittimità costituzionale, il risultato sarà quello di estendere, *sic et simpliciter*, al personale delle Forze di polizia l'applicazione della norma in oggetto così come è stata formulata per la generalità dei dipendenti pubblici, senza poter tenere in alcun conto la specificità del servizio da essi prestato.

All'opposto, l'emanazione di una disciplina *ad hoc* permetterebbe di contemperare le esigenze dei dipendenti con quelle derivanti dal loro peculiare ordinamento.

LA PRESIDENTE